

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1967

#### Ordinamento dei licei artistici statali

ONOREVOLI SENATORI. — I Licei artistici, sorti sulla fine del 1923 con lo scopo di preparare i giovani allo studio delle arti plastiche e decorative, furono inizialmente « annessi » alle Accademie di belle arti (regio decreto n. 3123); solo in tempi recenti la pressione della popolazione scolastica indusse al riconoscimento di Licei artistici non collegati a tali Accademie, ed aventi una loro vita autonoma (legge 2 marzo 1963, n. 262).

L'ordinamento di questa scuola, cui il decreto istitutivo assegnava un ciclo di quattro anni di studi, fu articolato, nel 1926, in un modo più complesso. Dopo un primo biennio comune, il corso veniva distinto, nel successivo biennio, in due separate sezioni: la prima destinata a preparare all'Accademia di belle arti, per lo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; e la seconda, invece, volta a fornire una preparazione di base per gli studi superiori di architettura e per l'insegnamento del disegno negli istituti di istruzione media (regio decreto 7 giugno 1926, n. 214).

Tali brevi indicazioni, che esauriscono lo stato attuale della legislazione e la sua genesi su tale tipo di scuole, mettono in sufficiente evidenza limiti e vetustà di un ordinamento il quale ha ormai più di un qua-

rantennio, fatta esclusione del solo provvedimento del 1963, di natura del resto prettamente amministrativa.

I tempi sono in effetti maturi, non tanto per un semplice aggiornamento, quanto per una vera e propria ristrutturazione del Liceo artistico, qual è quella che si propone, appunto, con il presente disegno di legge, elaborato secondo un'organica visione che tiene conto, oltre che della necessaria coordinazione con la realtà operante della nuova scuola media, anche di quanto è stato prospettato in altre iniziative legislative in atto dinanzi al Senato (nn. 632 e 2179), attinenti ad altre parti del complesso settore dell'istruzione secondaria artistica.

Primo obiettivo al quale si è mirato — nello spirito delle « Linee direttive » segnate dal ministro Gui — è un maggiore sviluppo degli insegnamenti soprattutto culturali, cui sino ad ora viene riservato, nel Liceo artistico, un rilievo modesto, rispetto agli altri, tecnico-artistici. Tale maggiore sviluppo, che consentirà di soddisfare le esigenze di una moderna preparazione culturale di base, sarà realizzato, da una parte mediante il prolungamento ad un quinquennio del ciclo degli studi, dall'altra attraverso un approfondimento ed ampliamento, appunto, delle materie culturali (ma

ovviamente anche di quelle artistiche), ora già impartite, nonchè l'introduzione di nuovi insegnamenti ispirati ad un aggiornamento didattico ed estetico.

Siffatto riordinamento quantitativo e qualitativo del ciclo degli studi si prefigge lo scopo di conferire, in particolare, al Liceo artistico — nell'ambito dei vari tipi di scuole del settore artistico dell'istruzione secondaria — la desiderabile ed auspicata maggiore caratterizzazione in ordine ai fini ad esso assegnati, attribuendosi a tale scuola, non solo il compito di stimolare ed educare ai fatti figurativi la sensibilità del giovane che intende frequentare l'Accademia o dedicarsi all'insegnamento nella scuola media, ma altresì di fornire a lui una solida ed aperta cultura che, integrandosi con quella specifica, adeguatamente prepari anche agli studi superiori di architettura.

Alle materie culturali già previste dall'attuale ordinamento (italiano, storia, educazione civica, matematica e fisica, chimica, scienze naturali e geografia) dovrà essere aggiunto — in considerazione della sempre crescente integrazione dei popoli — l'insegnamento della lingua straniera. In vista poi delle responsabilità dei futuri docenti, è parso opportuno proporre anche l'inserimento di una disciplina nuova: la « didattica del disegno ».

Per il resto, i programmi delle singole materie d'insegnamento, secondo una espressa indicazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione (cui fa cenno anche la Relazione sullo stato della scuola, presentata dal ministro Gui, a pagina 293, doc. 49 del Senato) saranno elaborati sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti (v. art. 5 del presente disegno di legge).

Prima di esporre l'articolazione del provvedimento, gioverà precisare che essa — come già quella parallela sugli istituti e scuole d'arte, di cui allo stampato del Senato n. 2179 — propone all'esame del Parlamento una disciplina dei principi essenziali del nuovo ordinamento, con l'intento che poi, nel loro ambito, trovino luogo apposite norme di attuazione.

Definiti nell'articolo 1 funzioni e compiti del Liceo artistico, qualificato come scuola

dell'ordine secondario di secondo grado, l'articolo 2 disciplina quindi le sue strutture, precisando che si comporrà di due corsi, biennale il primo e triennale il secondo, per un ciclo complessivo di cinque anni di studi; al fine poi di garantire un efficace insegnamento, l'articolo 3 stabilisce precisi limiti circa il numero degli alunni che possono essere ammessi a frequentare ciascuna classe.

Nell'articolo 6, poi, oltre a prescriversi un accertamento attitudinale per l'ammissione dei candidati al primo anno, escludendo (per ragioni di simmetria con quanto disposto nel disegno di legge sull'istituto d'arte) da tale esame integrativo i licenziati della scuola media annessa ad istituto d'arte, viene disciplinata la materia delle promozioni e dell'idoneità; la parte relativa a passaggi a scuole secondarie di secondo grado di altro tipo volutamente non viene trattata, nell'attesa del riordinamento di tutto il settore secondario dell'istruzione superiore. Al riguardo peraltro si conferma l'auspicio di una riforma ispirata ai criteri della massima apertura.

Concludono gli studi del Liceo artistico gli esami di maturità artistica; il relativo diploma è titolo valido per l'ammissione alle Accademie di belle arti, alle facoltà di architettura ed agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica nella scuola media (art. 7). Resta così abolita la distinzione fra corso di prima sezione e corso di seconda sezione, e con essa la correlativa differenziazione fra i diplomi di maturità artistica.

Dopo aver aggiornato le tasse e i contributi al livello stabilito per gli altri istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (art. 8 ed annessa tabella B) tenendo anche presente peraltro che tale aumento non ostacolerà gli studi degli allievi più dotati ma di disagiate condizioni economiche, stante la possibilità del conferimento ad essi di borse di studio, all'articolo 9 si stabilisce che i Licei artistici saranno forniti di laboratori, gabinetti scientifici, materiale bibliografico e sussidi didattici occorrenti per l'attività dimostrativa e sperimentale nonchè per l'aggiornamento professionale del personale insegnante.

Ai Licei artistici verrà assicurata personalità giuridica e garantita autonomia amministrativa; nel decreto (del Presidente della Repubblica) istitutivo dei Licei in questione, sarà fissata la misura annua del contributo a carico dello Stato, e indicata la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio. Gli oneri per fornitura e manutenzione dell'edificio scolastico, per arredamento, eccetera, saranno invece a carico delle Provincie (art. 10).

Materie e gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo — per le quali ultime sono richieste non meno di 14 e non più di 18 ore settimanali di insegnamento, con l'obbligo di eventuale completamento dell'orario — saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica (art. 11) mentre con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato il numero dei posti di ruolo del personale insegnante e non insegnante, in aggiunta a quello indicato nel decreto istitutivo del Liceo artistico, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico (articolo 12).

I successivi articoli 13 e 14 riguardano la direzione degli istituti. A capo del Liceo artistico è posto un Direttore (sembra opportuno non abbandonare una qualifica che è propria del settore artistico dell'istruzione): a lui viene attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei direttori degli istituti d'arte. Assistono il Direttore del Liceo artistico un Collegio dei professori e un Consiglio di direzione: sulla costituzione, competenza e funzionamento di questi è fatto rinvio alle norme vigenti per le scuole secondarie.

Stato giuridico e trattamento economico del personale insegnante sono quelli stabi-

liti già dalla legge 13 marzo 1958, n. 165; del pari ferme rimangono le norme della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, per gli assistenti alle cattedre di materie artistiche (art. 15).

In sede di disposizioni finali e transitorie infine, oltre all'indicazione delle fonti di copertura finanziaria (art. 22), viene precisata la decorrenza dell'entrata in attuazione del nuovo ordinamento (art. 16), ed esplicitamente fatta salva la validità dei diplomi rilasciati secondo la precedente legislazione (art. 18), mentre una particolare norma (art. 19) interessa i professori di materie culturali, ordinari negli istituti secondari di secondo grado, comandati presso i Licei artistici: essi potranno, a domanda, essere collocati nei ruoli dei nuovi Licei artistici.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, nel quale rifluiscono studi, contributi e proposte a lungo elaborati, e la cui stesura ora sottoposta al vostro esame è certamente suscettibile di integrazioni e perfezionamenti, intende colmare una lacuna in ripetute occasioni sottolineata e deplorata dal mondo che vive e che si appassiona dell'istruzione artistica.

Neppure in questa occasione si ha la pretesa di aver esaurito e risolto tutti i problemi che reclamano la nostra attenta considerazione. Solo si manifesta sommessamente la speranza che questo provvedimento — assieme agli altri, più volte richiamati nel corso di questa illustrazione, anch'essi dinanzi al Senato, sulle Accademie di belle arti e sugli istituti e scuole d'arte — riesca nell'intento di contribuire almeno ad un adeguamento della legislazione scolastica del settore, allo sviluppo crescente dell'istruzione artistica, nel solco delle nostre migliori tradizioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

(Grado e indirizzo)

Il Liceo artistico, che è scuola dell'ordine secondario di secondo grado, ha fini di

formazione generale e di preparazione agli studi superiori di indirizzo artistico, nonché all'insegnamento dell'educazione artistica nella scuola media.

Art. 2.

*(Struttura)*

Il Liceo artistico ha la durata di 5 anni, ed è costituito di un primo corso, biennale, e di un secondo corso, triennale.

Le classi di ciascun corso non possono essere frequentate per più di due anni, salvo eventuali diverse disposizioni, da emanare con il decreto di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6.

Art. 3.

*(Numero degli alunni per classe)*

Ogni classe è costituita, di norma, di non più di venticinque, ed in ogni caso di non più di trenta alunni.

Art. 4.

*(Materia di studio)*

Il piano delle materie di studio del Liceo artistico è indicato nella tabella A annessa alla presente legge.

Art. 5.

*(Programmi, orari d'insegnamento e materie d'esame)*

I programmi, gli orari d'insegnamento e le materie d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 6.

*(Ammissione, promozione, idoneità)*

Alla prima classe del Liceo artistico si accede con il diploma di licenza media, mediante superamento di esame integrativo di educazione artistica. Non sono tenuti a so-

stenere tale esame i candidati licenziati da scuola media annessa ad istituto d'arte.

Alle classi seconda, quarta e quinta si accede dalla classe immediatamente inferiore mediante promozione ottenuta nello scrutinio finale, ovvero negli esami di riparazione della sessione autunnale; alla terza classe, mediante esame di ammissione.

I candidati provenienti da scuola sprovvista di riconoscimento legale o da scuola paterna, o che risultino comunque privatisti, sono ammessi a sostenere, qualora sia trascorso non meno di un anno dal conseguimento del diploma di licenza media, esame di idoneità per l'iscrizione alla seconda classe; ovvero, qualora dal conseguimento del predetto diploma siano trascorsi non meno di due anni, esame di ammissione al secondo corso.

I candidati di cui al comma precedente sono altresì ammessi a sostenere, qualora sia trascorso non meno di un anno dal superamento dell'esame di ammissione al secondo corso, esame di idoneità per l'iscrizione alla quarta classe; ovvero, qualora dal superamento del predetto esame siano trascorsi non meno di due anni, o i candidati medesimi abbiano compiuto, o compiano nell'anno solare, i 21 anni di età, esame di idoneità per l'iscrizione alla quinta classe.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, dovranno essere definiti, per i predetti esami le modalità di ammissione dei candidati e di espletamento delle prove, la composizione delle Commissioni giudicatrici, i raggruppamenti delle materie, i criteri di valutazione nonché di svolgimento delle operazioni di scrutinio.

#### Art. 7.

##### *(Esame di maturità e valore del diploma)*

Gli studi del Liceo artistico si concludono, in un'unica sessione, con l'esame di Stato di maturità artistica.

I candidati provenienti da scuola paterna o da scuola sprovvista di riconoscimento legale, o che risultino comunque privatisti, sono ammessi a sostenere gli esami di ma-

turità artistica purchè abbiano conseguito la licenza media da almeno cinque anni e da almeno tre anni il titolo di ammissione al corso triennale, oppure abbiano compiuto, o compiano nell'anno solare, i 22 anni di età.

Il diploma di maturità artistica è titolo valido per l'ammissione all'Accademia di belle arti, alla facoltà universitaria di architettura, ed all'esame di abilitazione per l'insegnamento dell'educazione artistica nella scuola media.

Art. 8.

*(Tasse)*

Le tasse dovute per l'immatricolazione, la frequenza e gli esami presso il Liceo artistico, nonché i contributi annui per il materiale didattico ed artistico, sono stabiliti nella misura indicata nell'annessa tabella B.

Art. 9.

*(Laboratori, gabinetti scientifici, sussidi didattici e bibliografici)*

I Licei artistici, in relazione alle specifiche esigenze degli studi che in essi si compiono, devono essere dotati di laboratori per le esercitazioni artistiche e di gabinetti scientifici, forniti del materiale necessario all'attività dimostrativa e sperimentale; devono disporre dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, che concorrono ad assicurare l'efficienza dell'insegnamento ed inoltre del materiale bibliografico occorrente per agevolare l'aggiornamento professionale degli insegnanti e le ricerche personali degli alunni.

Art. 10.

*(Istituzione dei Licei artistici)*

I Licei artistici sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, in conformità delle leggi vigenti, e vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il decreto istitutivo indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio.

Gli oneri relativi alla fornitura e manutenzione dell'edificio scolastico, all'arredamento, all'illuminazione e riscaldamento, ad ogni spesa di ufficio, sono posti a carico delle Provincie.

I Licei artistici possono essere anche annessi alle Accademie di belle arti.

#### Art. 11.

##### *(Costituzione delle cattedre)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sono stabiliti le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedra di ruolo e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Per la costituzione delle cattedre di ruolo è richiesto un orario non inferiore a 14 e non superiore a 18 ore settimanali di lezione. Qualora la cattedra comporti meno di 18 ore settimanali di lezione, è fatto obbligo al titolare di completare l'orario in classi collaterali, in attività complementari ed in altre forme di attività scolastica.

#### Art. 12.

##### *(Determinazione degli organici)*

Il numero dei posti di ruolo del personale insegnante e non insegnante, in aggiunta a quello stabilito dal decreto istitutivo del Liceo artistico, è determinato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, nei limiti degli appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero.

La ripartizione tra i singoli Licei artistici delle cattedre e dei posti di ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

## Art. 13.

*(Direzione del Liceo artistico)*

A capo di ogni Liceo artistico è posto un Direttore assistito dal Collegio dei professori e dal Consiglio di direzione. La costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Collegio dei professori e del Consiglio di direzione sono regolati dalle norme in vigore per le scuole secondarie.

## Art. 14.

*(Nomina e stato giuridico dei direttori)*

Ai Direttori dei Licei artistici, che sono nominati in seguito a concorso nazionale per titoli e per esame-colloquio, si applicano le norme che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico dei direttori degli istituti d'arte.

## Art. 15.

*(Stato giuridico e trattamento economico del personale insegnante)*

Al personale insegnante dei Licei artistici si applicano le norme della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, che regolano l'accesso alle carriere, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori del terzo ruolo degli Istituti di istruzione artistica.

Agli assistenti alle cattedre di ruolo di materie artistiche presso i Licei artistici continuano ad applicarsi le norme della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 16.

*(Attuazione dell'ordinamento previsto dalla presente legge)*

L'ordinamento del Liceo artistico previsto dalla presente legge sarà attuato a decorrere dal 1° ottobre dell'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



In tale data comincerà a funzionare la prima classe: le successive classi saranno gradualmente istituite sino al compimento del quinquennio.

Art. 17.

*(Alunni)*

Nell'ambito delle disposizioni di legge, il Governo ha facoltà di emanare norme regolamentari in materia di iscrizione, frequenza, assenza e disciplina degli alunni, anche appartenenti a categorie speciali.

Le predette norme saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore che disciplinano lo stato degli alunni dei Licei artistici.

Art. 18.

*(Efficacia dei diplomi rilasciati  
secondo il precedente ordinamento)*

I diplomi che saranno conseguiti nei Licei artistici fino alla completa attuazione del presente ordinamento conservano l'efficacia prevista dalla legislazione vigente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

*(Inquadramento del personale)*

I professori di materie culturali iscritti come ordinari nei ruoli di istituti secondari di secondo grado comandati a prestare servizio presso i Licei artistici in forza delle disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1923, n. 3123, sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori dei Licei artistici.

Art. 20.

*(Norme di rinvio)*

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per l'ordinamento ammi-

nistrativo dei Licei artistici si applicano le norme previste dalla legge 2 marzo 1963, n. 262.

**Art. 21.**

*(Norme di attuazione)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, si disporranno i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento delle norme in essa previste con le altre norme vigenti.

Tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge, sono abrogate, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 17.

**Art. 22.**

*(Copertura della spesa)*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e successivi, nonché con le maggiori assegnazioni a favore dei capitoli predetti previste dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le variazioni compensative e conseguenti all'attuazione della presente legge.

**TABELLA A**

**MATERIE DI STUDIO**

a) *Nel biennio:*

Religione, Lettere italiane, Storia, Educazione civica, Storia dell'arte, Matematica, Scienze naturali, Geografia, Lingua straniera, Educazione fisica, Disegno e tecniche della pittura, Plastica, Rappresentazioni geometriche, Prospettiva.

b) *Nel triennio:*

Religione, Lettere italiane, Storia, Educazione civica, Didattica dell'educazione artistica, Storia dell'arte, Matematica, Fisica, Chimica, Scienze naturali, Anatomia artistica, Geografia, Lingua straniera, Educazione fisica, Disegno e tecniche della pittura, Plastica, Applicazioni delle rappresentazioni geometriche, Prospettiva, Disegno di architettura.

## TABELLA B

*Tasse scolastiche*

Immatricolazione . . . . .	L.	1.500
Frequenza per ciascuna classe . . . . .	»	7.000
Ammissione . . . . .	»	1.500
Contributo annuo per materiale didattico ed artistico . . . . .	»	3.000
Esame di idoneità . . . . .	»	3.000
Esame di maturità . . . . .	»	6.000